SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

(60ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 773, 775, 777, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 790, 791, 793
BERLINGIERI, *relatore* 774, 775, 776, 777, 780, 781 782, 783, 784, 785, 787, 790, 791, 792, 793
CAROLI 792
JODICE 779, 780, 791
KUNTZE 774, 778, 779, 780, 783, 784, 787, 788, 791
MARIS 775, 776, 777, 778, 782, 788, 790, 792, 793
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 774, 775, 776, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 790, 791, 792, 793
MONNI 778, 781, 792, 793
PACE 780, 786, 788
TOMASSINI 777, 778

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pinna, Poët, Sand, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Lami Starnuti, Mongelli, Rendina e Terracini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Jodice, Morabito, Carucci e Palermo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 78; proseguiamo quindi nell'esame e nella votazione dei successivi articoli, di cui do lettura:

Art. 79.

(*Servizio sanitario*)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure che non possono essere apprestate nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sè i figli fino alla età di due anni. Per la cura dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno una volta l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario degli ambienti, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il procuratore generale della Repubblica del distretto di competenza.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole « necessarie cure », le altre « o accertamenti diagnostici ».

K U N T Z E . Nel secondo comma dell'articolo in esame si fa riferimento soltanto alle cure, le quali evidentemente intervengono solo dopo che in precedenza sia stato eseguito un accertamento diagnostico sullo stato del malato. Ora, poichè la scienza moderna appresta un complesso di analisi che molto facilmente è improbabile che possano essere effettuate nello stesso istituto, noi abbiamo ritenuto opportuno, ad eliminare ogni equivoco e nello stesso tempo per garantire meglio la salute dei detenuti e degli internati, proporre che alle parole « necessarie cure » siano aggiunte le altre « o accertamenti diagnostici », che comprendono tutte quelle analisi che — ripeto — debbono necessariamente precedere la cura da applicare al malato.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo

esprime parere favorevole all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo emendamento aggiuntivo, presentato dai senatori Maris e Kuntze, accolto dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

È stato poi presentato dai senatori Maris e Kuntze un altro emendamento tendente ad aggiungere al quinto comma, dopo le parole « i provvedimenti del caso », le altre « col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale ».

M A R I S . Il comma quinto dell'articolo 79 precede due ipotesi di malattia: nella prima parte l'ipotesi di malattia infettiva, per la quale richiede opportunamente l'isolamento al fine di evitare il contagio, nella seconda parte l'ipotesi di malattia psichica, mentale. In proposito vi è da osservare che anche colui che è ristretto in un carcere in attesa di giudizio oppure sta scontando una pena gode di una certa libertà: in altre parole il regime della sua vita non è uguale a quello che può essere riservato ad un malato mentale in un manicomio criminale. È evidente infatti che la sfera della vita fisica di un ricoverato in un manicomio criminale è ulteriormente sacrificata e ristretta: al riguardo e in relazione a queste considerazioni noi riteniamo che anche per colui che sia stato condannato o sia in attesa di giudizio debbano essere rispettati quei criteri che abbiamo dettato in una legge da noi recentemente approvata, criteri che attengono appunto al ricovero e alla permanenza in manicomio e alle dimissioni dal medesimo di un malato mentale.

Per tale motivo abbiamo voluto richiamare esattamente il titolo di quel provvedimento proponendo un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del comma quinto le parole « col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale », le quali norme evidentemente, sia pure in situazioni diverse, debbono valere anche per i detenuti e per gli internati.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Per quanto si riferisce a questo emendamento mi rimetto al giudizio della Commissione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento proposto. Si ritiene infatti opportuno esplicitare il concetto in esso contenuto, che peraltro nel testo governativo era sottinteso nella espressione « i provvedimenti del caso ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris e Kuntze per il quale il relatore si rimette alla Commissione ed il Governo è favorevole.

(*È approvato*).

Al comma settimo sono stati presentati dai senatori Maris e Kuntze due emendamenti: il primo tendente a sostituire la parola « due » con l'altra « tre », il secondo tendente ad aggiungere dopo le parole « Per la cura » le altre « e l'assistenza ».

M A R I S . Noi riteniamo che debba essere aumentato il periodo di tempo durante il quale è consentito alla madre di tenere presso di sè il bambino da due a tre anni, per quelle ragioni che abbiamo più volte illustrato quando abbiamo esaminato il disegno di legge sull'adozione speciale. In quel provvedimento infatti ci siamo sempre richiamati — e ne abbiamo fatto tesoro — ai risultati di Commissioni di studio, di medici, di istituti specializzati nella cura dell'infanzia abbandonata: da questi abbiamo potuto rilevare che il periodo di tempo minimo per cui deve essere consentito alla madre di tenere il bambino presso di sè onde non dilacerare la sfera dell'affettività del bambino stesso e non determinare nel suo animo delle turbe psichiche oltremodo pericolose si ritiene sia quello di tre anni. Se tale principio vale per gli istituti esterni in cui, ad esempio, la ragazza madre trova ospitalità con il suo bambino, non vediamo perchè non debba valere per gli istituti carcerari.

Proponiamo quindi di aumentare tale periodo da due a tre anni nell'interesse del bambino; non per dare cioè alla madre un'ulteriore gioia o un premio di un anno, ma proprio per consentire che il bambino giunga ad una età nella quale è possibile affidarlo ad altri senza determinare in lui delle dilacerazioni psichiche

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Su questo emendamento, per la verità, il Governo ha molte perplessità. In proposito gli Uffici fanno alcune osservazioni che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione perchè mi paiono oltremodo pertinenti.

Nello stabilire l'età di due anni si è avuto riguardo allo sviluppo fisico-psichico del bambino. È sembrato infatti che la permanenza in carcere del bambino che abbia compiuto i due anni di età possa avere un'incidenza negativa dato che i bambini, compiuti i due anni, incominciano ad avere una percezione completa dell'ambiente che li circonda ed è indiscutibile che siffatta percezione possa essere causa di traumi difficilmente rimediabili.

Inoltre l'ambiente carcerario, per le inderogabili limitazioni che esso comporta, è del tutto controproducente anche ai fini dello sviluppo fisico del bambino, particolarmente bisognevole nell'età in discussione di una vita di movimento in piena libertà.

Ne è da trascurare che mentre nei primi due anni di vita le cure materne sono essenziali, oltre tale limite le dette cure, pur mantenendo un carattere primario, possono essere agevolmente affidate ad altri e questo affidamento, nel caso in esame, risulta tanto più rispondente alle esigenze dei bambini perchè evita loro di restare in un ambiente che, come sopra specificato, nonostante qualsiasi accorgimento, resta pur sempre caratterizzato dal particolare regime detentivo.

Queste sono le ragioni — a me pare piuttosto significative — per le quali saremmo contrari a sostituire i due anni con i tre anni: viceversa posso fin d'ora esprimere il parere favorevole del Governo all'emendamento successivo, tendente ad aggiungere dopo le parole « Per la cura » le altre « e l'assistenza ».

M A R I S . Desidero precisare che le obiettive difficoltà prospettate dall'onorevole Sottosegretario di Stato non ci erano sfuggite; abbiamo tuttavia ritenuto di proporre ugualmente l'emendamento in questione poichè nel comma settimo è previsto un secondo periodo relativo alla cura dei bambini, per i quali debbono essere organizzati appositi asili nido.

La prima parte di questo comma non avrebbe significato se non fosse collegata con la seconda parte; anche noi evidentemente saremmo stati estremamente perplessi sull'opportunità di prevedere un periodo non dirò di tre anni, ma addirittura di due anni se la madre avesse dovuto tenere il bambino presso di sè nella cella del carcere oppure nel camerone comune insieme ad altre detenute. Noi partiamo invece dal presupposto che la madre sarà ospitata in un istituto carcerario fornito di un asilo nido e che pertanto il bambino potrà godere di una organizzazione di assistenza materna esterna quale quella che potrebbe godere anche in una città in piena libertà.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio presente al senatore Maris che, per quanti accorgimenti si possano prendere, si tratta sempre di un carcere e che l'intelligenza di un bambino evidentemente a tre anni è più sveglia di quanto non lo sia a due.

M A R I S . Vi è da rilevare inoltre che per una madre è molto più facile collocare il bambino quando ha tre anni al di fuori dell'istituto presso parenti o centri specializzati, che evidentemente sarebbero meno disposti ad accoglierlo all'età di due anni, età che — come è noto — comporta cure molto più complesse.

Per questi motivi, pur apprezzando le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato che prospettano senza dubbio

obiettive difficoltà, riteniamo di dover insistere nel nostro emendamento sostitutivo.

Per quanto si riferisce poi al secondo emendamento da noi presentato al settimo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole « Per la cura » le altre « e l'assistenza », dopo la dichiarazione favorevole fatta in precedenza dal rappresentante del Governo, ritengo che non sia più necessaria alcuna illustrazione. Si tratta peraltro di un emendamento che si illustra da sè.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Desidero precisare che mi sono dichiarato favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze perchè — lo ricordo a me stesso ed alla vostra benevola attenzione — quando discutemmo il provvedimento relativo all'adozione speciale avemmo modo di conoscere i pareri di illustri scienziati e di pediatri che ponevano in luce tutti i drammi derivanti dal distacco del bambino dalla madre fin dall'età di due anni.

Ora, se è vero che il bambino all'età di tre anni può avere una sensazione più spiacevole dell'ambiente in cui vive, è anche vero però che questa impressione non è paragonabile al trauma — che con una frase felice il senatore Maris ha chiamato « dilacerazione psichica » — che riceverebbe il bambino se all'età di due anni fosse allontanato dalla madre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze al settimo comma.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato sempre al settimo comma dai senatori Maris e Kuntze.

(*E approvato*).

All'ottavo comma è stato presentato dal senatore Tomassini un emendamento tendente a sostituire le parole « può avvalersi » con le altre « si avvale ».

T O M A S S I N I . Il mio emendamento concerne una questione non semplicemente linguistica, ma concettuale. Con la espressione « può avvalersi », noi demandiamo ad un potere discrezionale dell'Amministrazione la richiesta della collaborazione di altre amministrazioni, mentre con l'espressione da me proposta « si avvale » imponiamo non tanto il potere quanto l'obbligo di avvalersi di tale collaborazione. Ora, data la finalità di questi servizi, a me pare che la collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private sia indispensabile e che perciò sia opportuno stabilire l'obbligo normativamente e non affidarsi alla libera valutazione dell'Amministrazione.

P R E S I D E N T E . Se non ho mal compreso, il testo governativo lascia all'Amministrazione la facoltà di avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni presupponendo l'insufficienza o l'impossibilità dell'istituto di provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi sanitari: con l'emendamento presentato dal senatore Tomassini questa facoltà si tradurrebbe invece in un obbligo, privando correlativamente l'istituto di organizzare autonomamente i servizi sanitari.

M A R I S . Pregherei il senatore Tomassini di non insistere nel suo emendamento. L'espressione « si avvale » da lui proposta, infatti, equivale all'altra « deve avvalersi »: ebbene, mentre la volontà di tutti coloro che si interessano dell'ordinamento penitenziario è quella di giungere un giorno a dotare gli istituti carcerari di centri diagnostici e terapeutici autonomi, capaci cioè di provvedere da se stessi alle necessità della popolazione carceraria, se noi stabilissimo fin da ora che l'Amministrazione carceraria deve avvalersi dell'esperienza di altre amministrazioni sanitarie esterne verremmo a negare già oggi la possibilità di organizzare all'interno degli istituti un adeguato ed efficiente servizio sanitario.

Ecco perchè, a mio avviso, è bene lasciare che l'Amministrazione abbia la possibilità di avvalersi di questi centri esterni laddove e quando non possa direttamente provve-

dervi o perchè non ha una sua organizzazione o perchè questa non è così perfezionata da consentire quell'assistenza sanitaria specializzata utile per il caso concreto.

K U N T Z E . Anche io vorrei pregare il collega Tomassini di non insistere nel suo emendamento oltre che per le ragioni testè enunciate dal senatore Maris anche perchè se noi lo approvassimo ci metteremmo in contrasto con il secondo comma di questo stesso articolo in cui è detto « ove siano necessarie cure o — abbiamo aggiunto noi — accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura »; il che evidentemente significa che l'Amministrazione ove non possa arrivare con i propri mezzi — noi ci auguriamo peraltro che in un prossimo futuro possa invece fornire essa stessa le cure e l'assistenza necessaria ai detenuti e agli internati — allora soltanto e necessariamente dovrà fare ricorso alle cliniche esterne o ai centri diagnostici esterni all'istituto

T O M A S S I N I . Il mio emendamento trae origine da un principio enunciato dalla Carta dell'ONU, più precisamente dalla regola n. 22 che recita « I servizi sanitari devono essere organizzati in stretto collegamento con l'Amministrazione generale del servizio sanitario della comunità della Nazione ».

Si tratta di un aspetto del principio di integrazione dell'attività sanitaria che va interamente trasferito nella nostra legislazione. Appunto in applicazione di tale principio io ho proposto l'integrazione di tutta l'attività sanitaria sia interna che esterna all'istituto mediante la sostituzione dell'espressione « può avvalersi » con l'altra « si avvale ». O l'istituto infatti dispone già di un efficiente servizio sanitario, ed allora tale espressione non toglie nulla ad esso, anzi prevede la possibilità di integrarlo avvalendosi della collaborazione di altre amministrazioni sanitarie esterne; o l'istituto non dispone di tale servizio, ed allora necessariamente dovrà far ricorso a tale collaborazione.

Queste sono le ragioni per le quali ho ritenuto di presentare l'emendamento in questione, che peraltro non avrei alcuna difficoltà a ritirare. Ho voluto comunque spiegare i motivi che lo hanno ispirato, affinchè la Commissione li tenga presenti e vi rifletta sopra.

Penso che se noi consacriamo l'obbligo di fare ricorso a questa attività, stabiliamo il principio dell'integrazione dei servizi. Del resto, poi, tutto va a vantaggio del destinatario che è il detenuto.

M A R I S . Ritengo che le preoccupazioni del senatore Tomassini possano essere superate dal decimo comma dell'articolo 79 che rende obbligatoria la vigilanza del medico provinciale. Quindi la preoccupazione che anche negli istituti di cura organizzati all'interno delle case penitenziarie siano seguiti i medesimi criteri terapeutici degli istituti esterni è, a mio avviso, garantita e superata dal fatto che il medico provinciale deve — in base anche all'emendamento da noi presentato — effettuare visite periodiche a queste case di cura interne. Ed io ritengo che per consentirne l'utilizzazione il medico provinciale seguirà i medesimi criteri che segue quando vigila gli istituti esterni, cioè non userà un metodo diverso. Se esso, per consentire l'apertura di una casa di cura esterna, segue certi criteri generali, i medesimi criteri applicherà per le case di cura interne degli istituti di pena.

M O N N I . Vorrei pregare il senatore Tomassini di non insistere sul suo emendamento perchè la sua preoccupazione che è di perfezionamento e quindi di completezza dell'organizzazione e di funzionamento dei servizi sanitari potrebbe nuocere proprio al funzionamento di detti servizi. Se diciamo che l'Amministrazione deve avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private, ritardiamo gli interventi, e ciò comporta un danno e non certo un vantaggio per le persone che hanno bisogno di tali interventi.

T O M A S S I N I . Allora non insisto sul mio emendamento e lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Al decimo comma dell'articolo 79 sono stati presentati dai senatori Kuntze e Maris due emendamenti: il primo tendente a sostituire le parole: « visita almeno una volta l'anno gli », con le altre: « anche a mezzo di ispezioni presiede alla vigilanza sanitaria sugli »; il secondo tendente a sostituire la parola: « accertare » con l'altra: « accertarne » e a sopprimere le parole: « degli ambienti ».

K U N T Z E . Signor Presidente, abbiamo presentato il primo emendamento allo scopo di rendere la vigilanza del medico provinciale più incisiva e tempestiva, eliminando l'inciso « almeno una volta l'anno ». Noi sappiamo che oggi i compiti del medico provinciale sono enormi, per cui se per legge gli si dà la possibilità di essere in regola visitando gli istituti di prevenzione una volta l'anno è evidente che egli si limiterà ad andarci solamente una volta l'anno. Con il il nostro emendamento, invece, abbiamo voluto attribuire al medico provinciale in maniera più incisiva e completa la responsabilità della vigilanza sanitaria sugli istituti di pena e, a questo fine, abbiamo soppresso le parole « almeno una volta l'anno », sostituendole con le altre: « anche a mezzo di ispezioni — e quindi senza limiti temporali — presiede alla vigilanza sanitaria sugli istituti ».

Per quanto concerne il secondo emendamento, anzichè dire: « accertare lo stato igienico-sanitario degli ambienti » perchè limita, in un certo senso, l'attività e l'intervento del medico provinciale, noi proponiamo di dire: « accertarne lo stato igienico-sanitario », eliminando le parole « degli ambienti », comprendendo in tal modo tutto il complesso esistente negli istituti di pena di e negli istituti di internamento, in modo che il medico provinciale possa — nel caso che se ne ravvisi la necessità — dettare le opportune istruzioni per eliminare gli eventuali inconvenienti che si verificassero non soltanto per la pulizia e l'igiene degli ambienti ma anche per quanto riguarda eventuali deficienze che si riscontrassero nei vari servizi.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, mentre sono favorevole all'accoglimento del secondo emendamento perchè mi pare che non muti molto la sostanza ed allarghi l'ambito di questi accertamenti in maniera adeguata allo scopo che si vuole raggiungere, sono viceversa contrario al primo emendamento perchè questo testo è stato da noi concordato con il Ministero della sanità e di proposito abbiamo usato la parola « visita » e non la parola « ispezione » in quanto quest'ultima, nell'accezione amministrativa, esprime una vigilanza gerarchica, mentre è evidente che l'azione di un medico provinciale si esplica al di fuori di qualsiasi rapporto gerarchico con la direzione dello istituto. Ne sembra necessario, secondo noi, ricorrere all'adozione di una vigilanza sanitaria in quanto la visita del medico provinciale è proprio la concreta manifestazione di tale vigilanza che istituzionalmente compete al medico provinciale. In altri termini il nostro testo, partendo appunto dalla considerazione di quelle che sono le funzioni istituzionali del medico provinciale, si limita ad indicare come tale vigilanza deve essere effettuata sugli istituti di prevenzione e di pena.

Pertanto, le osservazioni fatte dal senatore Kuntze, che sono acute, restano valide, a mio avviso, soltanto per quella parte tendente a sopprimere le parole: « almeno una volta l'anno ». Su questo punto sono pronto a rimettermi alla Commissione qualora si volesse dire qualcosa di diverso. Per quanto concerne il primo emendamento, invece, vorrei pregare gli onorevoli senatori di voler restare aderenti al nostro testo.

J O D I C E . Signor Presidente, ritengo che questo comma debba essere comunque riveduto, nonostante i validi rilievi fatti dal rappresentante del Governo, perchè quando si parla di « visita » mi pare che non si possa parlare di piena responsabilità del medico provinciale per il modo in cui vengono gestiti questi servizi sanitari e anche al fine di accertare se essi corrispondono alle esigenze igienico-profilattiche per cui sono istituiti. Nel comma decimo, pertanto, si dovrebbe specificare in modo preciso che su questi servizi vi è la vigilanza del medico

provinciale, il quale è responsabile del loro funzionamento.

K U N T Z E . Ma nel comma successivo è detto chiaramente che il medico provinciale deve riferire sulle visite compiute e sui provvedimenti che ritiene opportuno debbano essere adottati.

J O D I C E . Nel comma undicesimo si dice che il medico provinciale deve riferire per notizia, mentre io sostengo che proprio perchè egli è responsabile dei servizi deve anche adottare i provvedimenti che ritiene opportuni. A mio avviso, pertanto, l'ultimo comma dell'articolo 79 indebolisce ulteriormente la posizione del medico provinciale.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Ma il medico provinciale non può adottare alcun provvedimento di sua iniziativa.

J O D I C E . O c'è competenza da parte del Ministero della sanità attraverso il medico provinciale o non c'è. Ora, poichè a mio avviso tale competenza esiste, non si può eludere l'intervento del Ministero della sanità perchè il Ministero di grazia e giustizia non è competente per dire quali sono le misure da adottare affinchè un determinato servizio risponda alle esigenze per cui è stato creato. Questa è la ragione per la quale ritengo che il comma decimo debba essere modificato nel senso di stabilire in modo preciso la responsabilità del medico provinciale circa il funzionamento di questi servizi.

P A C E . Non posso aderire alle osservazioni fatte dal senatore Jodice in quanto ritengo che non possa essere il medico provinciale a dettare le disposizioni da adottare, perchè tutte le disposizioni obbediscono al regime di sicurezza che è connaturato alla carcerazione.

Ora, per raggiungere lo scopo di ampliare il numero delle visite del medico provinciale, anzichè dire: « almeno una volta l'anno », si potrebbe dire: « Il medico provinciale visita trimestralmente ». Per la verità, in un primo tempo avevo pensato di dire « Il medico provinciale visita periodicamente », ma mi è stato fatto rilevare che tale termine può avere una sua dilatazione anche al di là dell'anno.

K U N T Z E . In seguito all'intervento dell'onorevole Sottosegretario, prendiamo atto del fatto che la parola « ispezione » può far pensare a un qualcosa che proviene da un organo gerarchico superiore, quale indubbiamente non è il medico provinciale nei confronti dei dirigenti di un istituto carcerario che dipendono da un'altra amministrazione, cioè dal Ministero di grazia e giustizia. Pertanto, signor Presidente, per ovviare a questo inconveniente, avremmo pensato di dire: « Il medico provinciale vigila anche a mezzo di visite », anzichè « presiede », in modo da lasciare al medico provinciale la possibilità di intervenire in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, responsabilizzandolo attraverso un dovere di vigilanza, che già in parte rientra nei suoi compiti istituzionali ma che è utile richiamare esplicitamente, sia pure in una forma, per così dire, attenuata, nel senso che si parla di vigilanza e non addirittura di poteri direttivi accentrati nelle sue mani.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Jodice, io mi rendo conto delle sue preoccupazioni, però mi pare che esse, alla luce di quello che è detto nell'ultimo comma dell'articolo 79, non abbiano ragione d'essere in quanto il medico provinciale — come è stato già ricordato anche dal senatore Pace — non potrebbe mai di sua iniziativa adottare provvedimenti perchè, anche se si trattasse di provvedimenti di urgenza, dovrebbero sempre essere adottati dalla autorità carceraria. Il medico provinciale può senz'altro suggerirli e denunciarne l'urgenza, ma è compito dell'autorità carceraria intervenire. Del resto, nell'ultimo comma dell'articolo in questione si fa obbligo al medico provinciale di riferire sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare non soltanto al Ministero di grazia e giustizia ma anche al Ministero della sanità, cioè anche a quell'organo al quale, per legge, è devoluta la vigilanza su tutto lo stato sanitario del

Paese e quindi anche degli istituti carcerari. Inoltre, l'obbligo del medico provinciale di informare anche il procuratore generale della Repubblica del distretto di competenza — obbligo di cui si parla sempre all'ultimo comma dell'articolo 79 — mi pare che valga appunto per quei casi di urgenza per i quali il procuratore generale, con una segnalazione al Ministro, può provvedere anche di sua iniziativa senza attendere il benestare del Ministro ed assumendosi la responsabilità dell'intervento.

Proponiamo, pertanto, di modificare il nostro emendamento nel modo da me poc'anzi espresso, sempre che gli onorevoli senatori e l'onorevole Sottosegretario lo ritengano accettabile, lasciando invariato il comma undicesimo il quale, direi, costituisce il completamento e la chiarificazione del comma decimo, nel senso che precisa quali sono i provvedimenti che il medico provinciale può suggerire e quali sono i rapporti che egli deve fare alle autorità competenti.

M O N N I . Non vorrei che si stesse confondendo quelle che sono le competenze e le funzioni del medico provinciale con quelli che sono i compiti, risultanti da precise norme, dell'ufficiale sanitario, il quale ha l'obbligo di controllare, di suggerire, di rilevare, di denunciare tutte le manchevolezze che possono verificarsi in qualunque comunità sottoposta alla sua competenza. L'ufficiale sanitario, così come deve andare a controllare la situazione igienico-sanitaria delle scuole, deve andare a controllare anche quello che si verifica nelle carceri e deve riferire al medico provinciale, il quale non ha le funzioni spicciole quotidiane e continue dell'ufficiale sanitario, ma ha invece la funzione di sovrintendenza e di collegamento con le autorità competenti, così come giustamente ha fatto rilevare il senatore Kuntze. L'ufficiale sanitario può constatare eventuali manchevolezze ed inconvenienti, che deve riferire al medico provinciale, il quale ne informa l'autorità competente invitandola a regolarsi in un determinato modo; cioè egli non può dare ordini, ma deve limitarsi a formulare degli inviti all'amministrazione interessata. Ove il suo invito non abbia un risultato ed un'utile conseguenza, allora egli informerà l'organo ministeriale per gli eventuali provvedimenti da adottare.

Non occorre quindi che il medico provinciale faccia delle visite quotidiane: basterebbe che visitasse almeno un paio di volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena. Per il resto, la competenza è dell'ufficiale sanitario locale il quale, secondo quanto è prescritto dal regolamento, ha il dovere di accertare lo stato igienico-sanitario anche degli istituti carcerari.

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha presentato un emendamento tendente a sostituire i commi decimo e undicesimo con i seguenti:

« Il medico provinciale ha la vigilanza sui servizi medico e farmaceutico degli istituti penitenziari. Allo scopo di accertare la rispondenza degli stessi alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati, il medico provinciale visita trimestralmente gli istituti riferendone al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro della sanità, indicando i provvedimenti da adottare.

Delle visite compiute e dei provvedimenti che propone di adottare, il medico provinciale informa anche il Procuratore della Repubblica del distretto di competenza ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Jodice.

(*Non è approvato*).

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel decimo comma le parole « visita almeno una volta l'anno », con le altre: « vigila anche a mezzo di visite sugli ».

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La vigilanza rientra già nei compiti istituzionali del medico provinciale e non vi è alcun bisogno di riaffermare tale principio in questa norma, con la quale dobbiamo soltanto stabilire l'obbligo della visita periodica, che è una concreta manifestazione della vigilanza che istituzionalmente l'organo medico provinciale esercita.

A prescindere, quindi dal fatto che la dizione «vigila per mezzo di visite » può allentare il concreto obbligo della visita personale che il medico provinciale deve effettuare, sono contrario all'emendamento per le ragioni che non mi sembrano di difformità nell'intenzione, ma di organicità della disposizione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*Non è approvato*).

I senatori Pace e Pinna hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel decimo comma, le parole « almeno una volta l'anno », con le altre « almeno due volte l'anno ».

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono d'accordo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Pace e Pinna.

(*È approvato*).

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel decimo comma, le parole « accertare lo stato igienico-sanitario degli ambienti », con le altre: « accertarne lo stato igienico-sanitario ».

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono d'accordo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 79, quale risulta con gli emendamenti testè approvati .

(*È approvato*).

Art. 80.

(*Alimentazione*)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali appropriati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma la parola « appropriati » con le altre: « all'uopo destinati ».

M A R I S . Dicendo « appropriati » si intende che i locali debbono soltanto corrispondere alle norme igienico-sanitarie; ma per questa corrispondenza, esiste già la disciplina di cui all'ultima parte dell'articolo 79 che abbiamo testè approvato. Nell'articolo 80, ovviamente, dobbiamo prevedere qualcosa di diverso e, pertanto, riteniamo che al fine di rendere il testo più adeguato al pensiero del legislatore sia opportuno dire che i locali per la mensa debbono essere all'uopo destinati.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono d'accordo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntz.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 80, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 81.

(*Vestiario e corredo*)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

(*È approvato*).

CAPO II

DISCIPLINA

Art. 82.

(*Regime disciplinare*)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « Tali restrizioni non possono mai essere lesive della dignità personale ».

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a noi sembra che questa aggiunta, la quale potrebbe forse apparire in un certo senso anche superflua perchè tutto il disegno di legge è ispirato alla finalità di una maggior rispetto del detenuto e dell'internato e quindi della loro dignità personale, sia necessaria, se non altro per ribadire quei concetti che nella parte generale del provvedimento sono espressi.

Ci rendiamo conto che nei confronti del detenuto e dell'internato possano e debbano alle volte essere adottati dei provvedimenti di rigore, quindi delle restrizioni anche di carattere fisico, però chiediamo — e con questo vorremmo stabilire un principio di cui si dovrebbe poi tener conto anche nella stesura del regolamento — che tali restrizioni siano tali da non offendere mai la dignità personale dell'individuo che, anche se si tratta di un detenuto, deve essere indubbiamente rispettata, soprattutto a quei fini di rieducazione, di riadattamento sociale cui certamente tende il disegno di legge al nostro esame.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Mi sembra, signor Presidente, che questo emendamento sia talmente generico per cui, se dovessimo approvarlo, veramente approveremmo una « bomba esplosiva ». Come si fa a giudicare dal punto di vista obiettivo — perchè questa è una valutazione soggettiva — se una restrizione sia o non sia lesiva della dignità personale? È chiaro che le restrizioni sono quelle stabilite nel regolamento!

K U N T Z E . Vorrei chiarire al relatore, che forse non ha seguito il mio intervento precedente, che questo principio, il quale è espresso in maniera un po' astratta e teorica nel disegno di legge, dovrebbe costituire la guida per colui che dovrà poi compilare il regolamento, nel quale si dovranno stabilire le restrizioni da applicare.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario all'emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono anch'io contrario, non perchè non apprezzi le alte finalità che si prefigge il senatore Kuntze nel presentare questo emendamento — finalità che, del resto, sono alla base di questo nuovo ordinamento —, ma per alcune considerazioni di ordine pratico, che in fondo non sono sfuggite alla sensibilità del senatore Kuntze e che sconsigliano, tuttavia, di introdurre il principio formulato anche in questa norma particolare.

Comincio intanto col rilevare che il principio è già contenuto nell'articolo 59 di questo disegno di legge, il quale dice appunto che « non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopra indicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana ».

Se l'emendamento tende ad accentuare questo concetto, nel senso di voler proprio escludere quelle restrizioni determinate dalla necessità di mantenimento dell'ordine — come l'impiego della forza fisica in casi eccezionali, l'uso di mezzi di coercizione, la perquisizione personale eccetera —, è evidente che andiamo a scompaginare un po' le esigenze di ordine e di sicurezza, proprie di quella particolare comunità qual'è la comunità carceraria, e che postulano certe limitazioni le quali possono essere anche estreme in taluni casi. Ora, com'è rilevabile dal testo del disegno di legge, le varie restrizioni che prevediamo sono sempre circondate da particolari garanzie; quindi l'inserimento di un principio così generico — ha ragione il relatore — può creare una serie di dubbi interpretativi, tali da escludere persino quegli interventi che invece non si può fare a meno di utilizzare per fronteggiare le varie situazioni di pericolo che possono verificarsi in una comunità carceraria.

Per questi motivi di ordine pratico, già contenuti nella preoccupazione espressa dal relatore, sono contrario, non allo spirito dell'emendamento, ma alla sua collocazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze insiste nell'emendamento?

K U N T Z E . Debbo insistere, signor Presidente, proprio perchè in fondo non si tratta che di un'applicazione limitata di quel principio generale fissato dall'articolo 59.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris e Kuntze al secondo comma dell'articolo 82.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 82.

(*E approvato*).

Art. 83.

(*Ricompense*)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

(*È approvato*).

Art. 84.

(*Infrazioni disciplinari e punizioni*)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nel terzo comma, dopo le parole « inflitta se non » le seguenti: « con provvedimento motivato ».

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono d'accordo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustiza.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 84, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 85.

(*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi o da regolamenti, e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

(*È approvato*).

TITOLO III

ASSISTENZA

Art. 86.

(*Assistenza alle famiglie*)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possano ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati, qualificati nell'assistenza sociale.

È stato presentato dal senatore Tomassini un emendamento sostitutivo del terzo comma; data l'assenza del presentatore, però, l'emendamento s'intende decaduto.

Metto allora ai voti l'articolo 86, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 87.

(*Assistenza post-penitenziaria*)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessa-

ria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

P A C E . Vorrei soltanto un chiarimento e cioè: i detenuti e gli internati da chi ricevono l'aiuto previsto nel primo comma di questo articolo? Lo ricevono dalla direzione del carcere o dai Consigli?

P R E S I D E N T E . Dai Consigli di patronato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 87.

(*È approvato*).

TITOLO IV

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 88.

(*Istituti per adulti*)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

1) case di custodia preventiva;

2) istituti per l'esecuzione delle pene;

3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

4) centri di osservazione.

(*È approvato*).

Art. 89.

(*Case di custodia preventiva*)

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

(*È approvato*).

Art. 90.

(*Istituti per l'esecuzione delle pene*)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali.

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

3) case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

Sezioni di case di ergastolo possono essere istituite presso le case di reclusione.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto; i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione.

(*È approvato*).

Art. 91.

(*Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive*)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;

case di lavoro;

case di cura e di custodia;

ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

(*E approvato*).

Art. 92.

(*Centri di osservazione*)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri anche le persone sottoposte a procedimento penale per l'esecuzione di perizie psichiatriche o per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento tendente a sostituire nel quarto comma le parole « psichiatriche o per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità » con le altre « medico-legali ».

K U N T Z E . Sembra a noi che restringere alle sole perizie psichiatriche la possibilità di intervento dei centri di osservazione su iniziativa dell'Autorità giudiziaria rappresenti una limitazione che non giova certamente all'Amministrazione: anche per l'esecuzione di perizie di altra natura, medico-legali, l'Autorità giudiziaria potrebbe infatti rivolgersi con fiducia a detti centri che fanno parte dell'Amministrazione stessa e che — per quanto ci è stata data la possibilità di vedere, ad esempio, a Rebibbia — sono attrezzati in maniera tale da poter svolgere indagini diagnostiche di qualsiasi specie. Abbiamo quindi ritenuto opportuno proporre di sostituire la parola « psichiatriche », che pone un limite oggettivo, con l'altra « medico-legali » che raccoglie invece tutto lo scibile in materia di accertamenti, sopprimendo nel contempo il successivo periodo « o per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità », che per la verità aveva suscitato in noi numerose perplessità. Non ci rendiamo conto infatti di quali sarebbero gli altri specifici scopi che potrebbero spingere l'Autorità giudiziaria a sottoporre una persona a questi accertamenti: trattandosi di Autorità giudiziaria e non di una autorità qualsiasi, quale altra richiesta può essere da essa fatta che non sia diretta all'accertamento di quei fatti che possono interessare il procedimento penale?

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento in questione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli uffici sono contrari all'emendamento proposto in quanto con l'espressione « perizie psichiatriche » si è voluto fare preciso riferimento a tale tipo di perizie previsto dall'articolo 318 del Codice di procedura penale.

Si è aggiunta poi la frase « o per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità » al fine di dare la possibilità all'Autorità giudiziaria di avvalersi dei centri di osservazione senza limitazioni determinate ed anche in vista di quelle eventuali riforme del Codice di procedura penale che potreb-

bero allargare il campo delle indagini sulla personalità degli imputati che, oggi, come è noto, ha un divieto assoluto nell'articolo 314 del citato Codice.

K U N T Z E . Anche la perizia psicologica, di cui si parla in vista di una futura riforma del Codice di procedura penale, è pur sempre una perizia medico-legale, che si innesta in un procedimento penale.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Poichè il sistema attuale prevede solo le perizie psichiatriche, ritengo che tale espressione sia stata prevista per modellarsi a detto sistema. Per quanto mi riguarda posso peraltro rimettermi alla decisione che in proposito vorrà prendere la Commissione.

P A C E . Prendo la parola per dichiarazione di voto. A me pare che dobbiamo intenderci su quella che è la natura dei centri di osservazione di cui si tratta. Ora, chi è che viene assegnato a tali centri? Sono assegnati a detti centri, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati. A qual fine? Al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare. A me sembra che ai centri di osservazione vadano assegnati dunque i condannati e gli internati soggetti ad un'indagine psichiatrica...

A questi centri di osservazione non è che vadano assegnate persone che possano dar luogo al sospetto di essere affette da tubercolosi o da altre anomalie fisiche, ma esclusivamente coloro i quali manifestano una personalità suscettiva di essere oggetto di indagine psichiatrica. Se mi ingannassi, direi che si potrebbero sopprimere anche le parole: « perizie psichiatriche e per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità », perchè basterebbe dire: « esecuzione di perizie medico-legali » per comprendere nel suo ambito qualunque indagine, anche di natura psichiatrica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 92 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 93.

(*Istituti per minorenni*)

Le prigioni-scuola previste dall'articolo 7 della presente legge, sono destinate:

ai minori degli anni diciotto in esecuzione di pena detentiva;

ai minori degli anni ventuno in esecuzione di pena detentiva inflitta per un reato commesso prima del compimento degli anni diciotto, quando la pena da scontare è inferiore a tre anni.

I minori degli anni diciotto, in stato di custodia preventiva, possono essere destinati a una prigione-scuola o a una casa di custodia preventiva quando, per i loro precedenti o per il loro comportamento, risultano particolarmente pericolosi o comunque inadatti allo speciale regime attuato nelle apposite sezioni di custodia degli istituti di osservazione di cui all'articolo 12.

I riformatori giudiziari, previsti dal citato articolo 7, sono destinati ai minori degli anni ventuno sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario.

Sezioni di riformatorio giudiziario possono essere istituite presso le prigioni-scuola.

M A R I S . Signor Presidente, vorremmo pregarla di accantonare questo articolo poichè esso riguarda le prigioni-scuola previste dall'articolo 7, articolo che abbiamo accantonato.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è d'accordo per evidenti ragioni sistematiche.

P R E S I D E N T E . Allora resta stabilito che l'articolo 93 è accantonato.

Art. 94.

(*Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*)

L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

(*E approvato*).

Art. 95.

(*Istituti per infermi e minorati*)

Sono organizzati istituti o sezioni speciali per il trattamento dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

(*E approvato*).

Art. 96.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonchè delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

(*È approvato*).

Art. 97.

(*Assegnazione e trasferimenti dei detenuti e degli internati*)

Gli imputati sono ristretti negli istituti destinati alla custodia preventiva a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione in altri istituti quando ricorrono particolari necessità e previo consenso dell'Autorità giudiziaria.

I condannati e gli internati sono assegnati dall'Amministrazione ai centri di osservazione e agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, secondo i criteri indicati dal regolamento.

(*E approvato*).

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

Capo I

Norme comuni sul trattamento negli istituti

Art. 98.

(*Isolamento*)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo, oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale, è ammesso nei seguenti altri casi:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in cella;

3) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria;

4) per gli arrestati o fermati a disposizione degli organi di polizia, quando i detti organi ne facciano richiesta.

(*E approvato*).

Art. 99.

(*Perquisizione personale*)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di ordine, sicurezza e disciplina.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto dalla personalità.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere, dopo

la parola « personale » e prima della parola « per », la parola « soltanto ».

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono favorevole a questo emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo dichiara di essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Sempre al primo comma dell'articolo 99 sono stati presentati dai senatori Maris e Kuntze due emendamenti: il primo tendente ad aggiungere, dopo la parola « di » e prima della parola « ordine », la parola « e »; il secondo tendente a sopprimere la parola « e disciplina ».

M A R I S . Come è evidente, si tratta di due emendamenti fra loro collegati.

La disciplina, a nostro avviso, non è che una specie di una categoria più generale, quella dell'ordine e della sicurezza: non potrebbe mai darsi una norma di disciplina non necessitata — per usare un neologismo — da ragioni di ordine e di sicurezza. Se noi ponessimo norme di disciplina non necessarie per l'ordine e la sicurezza porremmo norme puramente persecutorie nei confronti dell'uomo; quindi se lasciamo in questo primo comma anche la parola « disciplina » e stabiliamo che si può procedere alla perquisizione per motivi di ordine, di sicurezza e di disciplina diamo l'impressione che vi siano tre categorie di ragioni: quella dell'ordine, quella della sicurezza e quella della disciplina. In tal modo si accetterebbe il concetto che norme disciplinari potrebbero anche essere non volute per l'ordine e la sicurezza; il che non è possibile nè è accettabile come principio.

La nostra, quindi, non è un'esercitazione scolastica. Abbiamo voluto richiamare l'attenzione della Commissione su questa norma perchè così com'è formulata potrebbe essere pericolosa. Se diciamo che la perquisizione si può disporre per ragioni di ordine e di sicurezza, diciamo tutto. Indubbiamente quando si perquisisce lo si fa anche per ragioni disciplinari, che sono comprese nell'ambito delle grandi categorie dell'ordine e della sicurezza. Non creiamo una terza categoria di ragioni di perquisizione: potrebbe essere pericoloso ai fini dell'interpretazione.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono anch'io contrario per le ragioni che ho già enunciate poc'anzi.

La disciplina, certo, teoricamente e genericamente si può riportare alle esigenze di ordine e di sicurezza; essa però, in un ambiente particolare come quello carcerario, acquista una sua caratteristica, diventa proprio una necessità inderogabile per cui è indispensabile che l'autorità disponga di mezzi idonei per prevenire atti nocivi al mantenimento della disciplina medesima. D'altra parte, la preoccupazione più di fondo cui si ispira l'emendamento presentato è a mio avviso assorbita dal secondo comma dell'articolo 99 il quale, non a caso, ribadisce che la perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità. Quindi, non è che questa disciplina acquisti un valore particolare tale da compromettere i valori essenziali della personalità; essa tuttavia ha una sua ragion d'essere, non solo psicologica rispetto alle situazioni di disordine e di insicurezza, ma proprio come necessità fisiologica dell'istituto carcerario, che può imporre anche il ricorso alla perquisizione personale, la quale naturalmente deve essere circondata da certe garanzie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Maris e Kuntz.

(*Non è approvato*).

Il senatore Jodice ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « con

la presenza anche di un sottufficiale e in luogo separato ».

J O D I C E . Accade molto spesso negli istituti penitenziari che un agente qualsiasi si permetta di perquisire un detenuto ovunque esso si trovi. Ora, io credo che questo non risponda al principio del rispetto della personalità; se un detenuto deve essere perquisito, deve essere trattato alla stregua di un normale cittadino, cioè lo si deve invitare ad uscire dalla cella o dalla camerata, a recarsi in un luogo apposito per la perquisizione, la quale dovrà essere effettuata non già da un solo agente, ma alla presenza di una persona che abbia delle responsabilità e oserei aggiungere, anzi, che di tale operazione deve essere steso un regolare verbale.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario all'emendamento, perchè mi sembra che l'espressione usata nel testo governativo dia tutte le garanzie al riguardo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono d'accordo con il relatore. Non è che non apprezzi le preoccupazioni del senatore Jodice, ma vorrei osservare che specificare in questa sede le forme attraverso le quali si può garantire il principio del rispetto della personalità sarebbe a mio avviso poco opportuno. Si tratta evidentemente di una materia che formerà oggetto del regolamento e, pertanto, è bene che resti agli atti l'indirizzo suggerito dal senatore Jodice; poi vedremo come si articolerà in concreto la disposizione regolamentare, la quale potrà essere diversa o addirittura migliore di quella che propone il senatore Jodice.

J O D I C E . Me lo auguro!

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice insiste nel suo emendamento?

J O D I C E . Non insisto.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 99, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 100.

(*Norme particolari per gli imputati*)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono tenuti a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istituzione e all'esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

Il senatore Tomassini ha presentato un emendamento; data l'assenza del presentatore, però, l'emendamento si intende decaduto.

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « sono tenuti ».

K U N T Z E . Abbiamo stabilito l'obbligatorietà del lavoro per i detenuti e gli internati per quei fini rieducativi che il disegno di legge si propone. Ora, ci sembra che quest'obbligo non possa essere esteso agli imputati — cui si riferisce l'articolo 100 —, cioè a persone ancora sottoposte a giudizio e che, a norma dela Costituzione, debbono ritenersi innocenti fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.

È ammissibile, invece, che gli imputati possano essere ammessi, a loro richiesta, a svolgere attività lavorativa, possibilmente a loro scelta. Pertanto, abbiamo proposto la soppressione delle parole « sono tenuti », in modo che le parole che seguono, cioè « a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale », si trovino collegate a quelle che precedono, cioè « sono ammessi a loro richiesta », e quindi venga escluso l'obbligo che in questo caso, trattandosi di imputati, non potrebbe avere che un significato afflittivo.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono d'accordo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi rendo conto delle osservazioni fatte dal senatore Kuntze, che sono da un punto di vista logico ineccepibili; tuttavia, debbo comunicare quanto riferiscono al riguardo i nostri uffici, dopodichè mi rimetterò alla Commissione.

La questione dell'obbligatorietà del lavoro per gli imputati, indubbiamente è grave. La considerazione però del grave danno che si riconnette ai lunghi periodi di ozio in cui gli imputati a volte permangono, del loro progressivo abbrutimento, della necessità che ogni comunità organizzata imponga ai suoi ospiti una disciplina che torni a vantaggio degli ospiti stessi e che favorisca le finalità generali della istituzione, ha fatto propendere per l'obbligo del lavoro temperato dalle due salvaguardie espresse nell'articolo. La custodia preventiva, pur non presupponendo la colpevolezza di un individuo è, tuttavia, una condizione caratterizzata da alcune privazioni e da alcune imposizioni. Si ritiene che il lavoro, che conferisce dignità umana e che è antidoto sicuro contro il deterioramento della personalità del recluso, debba essere accettato come una modalità della custodia preventiva. Si rende ovvio, in definitiva, che in questo caso la preoccupazione di tutelare la libertà individuale si possa risolvere in un danno sostanziale del soggetto, al quale evidentemente consentiremmo una pigrizia che può portare ad una corruzione della sua personalità.

Pur essendo personalmente sensibile alle osservazioni fatte dal senatore Kuntze, ritengo che le considerazioni testè esposte abbiano un certo peso: mi rimetto peraltro al giudizio della Commissione.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Non so quanto sia opportuno prevedere anche per gli imputati l'obbligo di svolgere attività lavorativa, analogamente a quanto previsto per i condannati.

M O N N I . La preoccupazione manifestata dal senatore Kuntze è senza dubbio rilevante e tale da non doversi lasciar cadere: vi è però da tenere presente che altrettanto importanti sono le osservazioni testè fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

Già in passato, in occasione dell'esame dei bilanci del Ministero di grazia e giustizia, ho avuto modo di richiamare l'attenzione degli organi competenti sulla necessità di incrementare gli investimenti diretti a favorire il lavoro carcerario, preoccupato e pensoso sopratutto di ciò che ora ha affermato il rappresentante del Governo. Il lavoro, sia che la carcerazione sia definitiva sia che sia soltanto provvisoria, è indubbiamente il mezzo migliore per rasserenare l'animo della persona ristretta in luogo di detenzione. Lo stato di inattività infatti — e questo lo dicono gli stessi detenuti — non solo non favorisce lo spirito di riflessione che deve animare coloro che soffrono giustamente o ingiustamente nel carcere, ma li aiuta anche a superare momenti difficili di afflizione. Non si tratta quindi di una coercizione stabilita a fini afflittivi, ma piuttosto — se vi sono, come vi sono, i giusti correttivi — di un obbligo posto nell'esclusivo interesse del detenuto.

Concordo quindi pienamente con il pensiero espresso dal Sottosegretario di Stato e mi dichiaro contrario di conseguenza all'emendamento proposto.

M A R I S . Desidero fare una dichiarazione di voto.

Ritengo che se noi imponessimo ad un imputato l'obbligo di lavorare, porremmo una norma viziata insanabilmente di incostituzionalità perchè l'imputato è presunto innocente con una presunzione che non può essere vinta che dalla sentenza definitiva di condanna. Ora il cittadino innocente non può avere altro trattamento che quello riservato dalla legge agli altri cittadini.

C A R O L I . Ma è la custodia preventiva che porta come conseguenza tutte queste altre cose.

M A R I S . Ma in questo caso sottoponiamo un imputato allo stesso regime di colui il quale è stato condannato.

M O N N I . Ma il lavoro non è conseguenza della condanna, non è un accessorio della pena. L'obbligo del lavoro è sancito nell'interesse dell'imputato, non contro di lui.

M A R I S . Oggi non si può imporre neppure una cura medica ad un individuo che non voglia farsi curare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 100 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 101.

(*Tabelle vittuarie*)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

(*È approvato*).

Art. 102.

(*Obbligo del vestiario uniforme - Oggetti personali*)

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme e nei casi stabiliti dal regolamento possono indossare gli abiti di loro proprietà.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento di carattere formale al primo comma del seguente tenore: dopo la parola «uniforme» mettere il punto e sostituire il periodo successivo con il seguente: « Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anch'io dichiaro di essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 102 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari